

REGOLAMENTO PER LE SPESE DI RAPPRESENTANZA

ART. 1 – FINALITA' DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento disciplina i casi nei quali è consentito il sostenimento da parte dell'Amministrazione comunale di spese di rappresentanza, nonché i soggetti autorizzati ad effettuare tali spese e le procedure, nel rispetto della normativa vigente, per la gestione amministrativa e contabile delle spese medesime.

ART. 2 – DEFINIZIONE DI SPESA DI RAPPRESENTANZA

Sono spese di rappresentanza quelle derivanti da obblighi di relazione, connesse al ruolo istituzionale dell'ente, e a doveri di ospitalità, specie in occasione di visite di personalità o delegazioni, italiane o straniere, di incontri, convegni e congressi, organizzati direttamente dall'amministrazione o da altri enti, di manifestazioni o iniziative, in cui il comune risulti coinvolto, di cerimonie e ricorrenze. Rientrano nelle spese di rappresentanza quelle sostenute per manifestazioni dirette a mantenere o ad accrescere il prestigio dell'ente, inteso quale elevata considerazione, anche sul piano formale, del suo ruolo e della sua presenza nel contesto sociale, interno e internazionale per il miglior perseguimento dei suoi fini istituzionali.

ART. 3 – SOGGETTI AUTORIZZATI

Sono soggetti autorizzati ad effettuare spese di rappresentanza a rilevanza istituzionale, sociale, politico, culturale e sportivo, per conto dell'Ente i seguenti soggetti:

- Sindaco;
- Assessori nell'ambito delle rispettive competenze, se delegati dal Sindaco;
- Segretario Comunale e Responsabili del Servizio.

ART. 4 – SPECIFICAZIONE DELLE SPESE DI RAPPRESENTANZA

Costituiscono spese di rappresentanza, in particolare, quelle relative alle seguenti iniziative, quando sussista un interesse istituzionale dell'Amministrazione:

- ospitalità di soggetti investiti di cariche pubbliche e dirigenti con rappresentanza esterna di Enti e Associazioni a rilevanza sociale, politica, religiosa, culturale, sportiva o di personalità di rilievo negli stessi settori;
- nel corso di manifestazioni ufficiali offerta di generi di conforto (caffè, aperitivi, ecc.) a ospiti ricevuti dal Sindaco, del Vice Sindaco e dagli Assessori che siano investiti di cariche pubbliche o dirigenti con rappresentanza esterna di Enti, Associazioni a rilevanza sociale, politica, culturale e sportiva, con esclusione degli incontri di normale pratica amministrativa, visite informali, di cortesia o nell'iter di ispezioni verifiche collaudali e spese di carattere meramente personali degli ospiti;
- omaggi floreali e altri piccoli doni-ricordo in favore di autorità e degli ospiti di cui al precedente punto;
- addobbi floreali, montaggio palchi, stampa manifesti e volantini, servizi fotografici, acquisto targhe commemorative, pubblicazioni;
- oneri connessi con gemellaggi;
- onoranze funebri, necrologi, spese necessarie per la esposizione del Gonfalone alla cerimonia in occasione del decesso di personalità, di amministratori in carica e di ex amministratori, dipendenti in servizio o loro parenti e/o affini, ex dipendenti;
- onoranze commemorative ai Caduti in occasione di determinate ricorrenze;
- piccoli doni ricordo da consegnare a sposi uniti in matrimonio civile, ai nuovi nati, ai nuovi cittadini italiani, ai cittadini neomaggiorenni ed agli ultracentenari;
- colazioni o cene offerte ad autorità e personalità con rappresentanza esterna a rilevanza istituzionale, sociale, politica, culturale, sportiva in occasione di cerimonie commemorative e di inaugurazione;

- rinfreschi giustificati con motivazioni di interesse pubblico del Sindaco, Vice Sindaco e Assessori delegati con ospiti che rivestono le qualifiche dei precedenti punti. Ad essi sono equiparati gli accompagnatori che abbiano almeno la qualifica di funzionari dirigenti e gli autisti di rappresentanza;
- le targhe, le coppe e gli altri premi di carattere sportivo, vengono concessi solo in occasione di gare o manifestazioni a carattere comunale, provinciale, regionale o nazionale, che si svolgono sul territorio comunale aventi carattere di rilevanza esterna per l'Ente.

ART. 5 – CASI DI INAMMISSIBILITA'

Non sono considerate spese di rappresentanza e pertanto non sono effettuabili con oneri a carico dell'ente:

- atti di mera liberalità;
- le spese di ospitalità effettuate in occasione di visite di soggetti in veste informale o non ufficiale;
- l'acquisto di generi di conforto in occasione di riunioni di Giunta e Consiglio Comunale o di altre riunioni di tipo politico, tecnico, ivi comprese le conferenze di servizi, fatta eccezione per l'acqua in occasione di riunioni della Giunta e del Consiglio;
- colazioni e/o cene interessanti esclusivamente soggetti appartenenti all'Amministrazione compresi i rappresentanti dell'Ente presso Enti o Aziende o Istituzioni;
- omaggi ad amministratori o dipendenti;
- ospitalità e/o pasti a favore di fornitori dell'Ente o di soggetti legati all'ente da rapporti di tipo professionale;
- spese in generale che abbiano carenza o mancanza di documentazione giustificativa di spesa, ancorchè riferiti a spese ammesse dal presente regolamento.

ART. 6 – GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE

Lo stanziamento per le spese di rappresentanza viene annualmente determinato dal Consiglio Comunale in sede di approvazione del bilancio di previsione ed assegnato nel piano esecutivo di gestione.

Le spese di rappresentanza sono liquidate dal Responsabile del Servizio competente e pagate dal Responsabile del Servizio Finanziario previa prestazione di una dichiarazione del soggetto ordinatore attestante la natura di rappresentanza della spesa sostenuta, con allegata la relativa documentazione.

Qualora la spesa di rappresentanza si estrinsechi nell'acquisizione di beni e servizi, l'ordinazione deve seguire le procedure previste dal Regolamento per la disciplina dei contratti, dei lavori in economia, dell'approvvigionamento di beni e servizi.

Particolari iniziative di rilevante entità compartanti spese di rappresentanza non rientranti nell'importo di cui ai precedenti commi 1 e 2, potranno essere oggetto di specifiche deliberazioni di impegno e di liquidazione.

ART. 7 – PROCEDURA DI SPESA

Le spese di rappresentanza sono preventivamente definite dalla giunta comunale e impegnate dal responsabile del servizio competente, mediante apposito atto, indicante, per ogni singola spesa, le circostanze e le ragioni che hanno indotto a sostenerla e le persone che beneficiano della stessa. Le spese stesse sono liquidate, previa presentazione di regolari fatture o ricevute fiscali, debitamente vistate da chi le ha impegnate.

ART. 8 – ENTRATA IN VIGORE

Il presente Regolamento entrerà in vigore il giorno stesso della esecutività della deliberazione di approvazione, ai sensi del vigente Testo Unico n. 267/2000.